



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 10 DEL 14/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno **2020**, addì **quattordici** del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, nella **sala della adunanze**.
 Previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

		Presenti / Assenti				Presenti / Assenti	
PANTEGHINI ALESSANDRO		X		BONTEMPI ELISABETTA		X	
VIELMI LUCA SAMUELE		X		ONGARO EMANUELE		X	
SALVETTI LUCA		X		PEZZUCCHI GIAMPIERO		X	
				ALFREDO			
MOSCARDI FRANCESCO		X		DO' VITTORIO		X	
CARATTI ROBERTO		X		PUTELLI FABRIZIO		X	
				BORTOLO			
PEDERSOLI MARIO		X		DOMENIGHINI		X	
VITTORIO				GIANFRANCO			
VIELMI LUCIANO		X					

Assiste Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Rag. Alessandro Panteghini** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.](#)*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamato l'art. 107 comma 5 del d.l. 18 del 17/03/2020 che stabilisce “**I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.**”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 27/02/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 610.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 226.897,00

COSTI VARIABILI € 383.103,00

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di*

gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Punto N. 7 all'O.d.G.: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020) a seguito dell'emergenza Covid-19"

PANTEGHINI - Sindaco

Anche questo è un argomento che ha trattato la Commissione e per il quale do la parola ancora al Presidente, Ongaro Emanuele.

Grazie.

ONGARO

Grazie, Sindaco.

Anche di questo argomento ne abbiamo dibattuto in sede di Commissione, come ben sapete la TARI per il Comune di Breno è una partita di giro, il Comune di Breno gira sui cittadini i costi che ha per lo smaltimento dei rifiuti e la produzione dei rifiuti dei brenesi, in quest'anno la novità è il subentro della dell'authority ARERA che va a dettare delle linee guida molto stringenti sui Piani di investimento e finanziari che vanno fatti sulle tariffe, applicati nelle tariffe dei rifiuti, questo è andato a creare delle lungaggini burocratiche per trovare le nuove tariffe e applicare queste nuove linee guida e si sono susseguite dei rimandi a questa nuova tariffa, infatti anche ad oggi andiamo ad approvare il Piano tariffario del 2019 sapendo che entro fine anno ARERA, anche grazie alla collaborazione con Valle Camonica Servizi, riusciremo a adempiere alle linee guida che ARERA ci ha illustrato e ci ha dettato, come Amministrazione proponiamo l'approvazione del blocco delle tariffe applicate nel 2019, tenendo conto che entro fine anno ci saranno il subentro di queste nuove linee guida di ARERA che andranno a modificare queste tariffe. In ogni caso si era pensato a un anticipo, un acconto del 30% si era pensato, per poi andare a fare un saldo che andrà a saldare con le tariffe nuove, quelle proprio dettate da ARERA, questo noi abbiamo parlato anche in sede di Commissione, è quello che è la situazione attuale, noi portiamo all'approvazione del Consiglio le tariffe del 2019.

PANTEGHINI - Sindaco

Prego, Fabrizio Putelli.

PUTELLI

Grazie, una curiosità, il fatto che Breno sia virtuoso dal punto di vista della raccolta differenziata ci agevola per quanto riguarda le tariffe?

PANTEGHINI - Sindaco

La parola a Ongaro Emanuele.

ONGARO

In realtà per il 2020 Brenno dovrebbe arrivare all'80% per arrivare agli obiettivi prefissati, adesso questo obiettivo lo sfioriamo, ci siamo quasi e contiamo per fine anno di poterci almeno avvicinare, questo non permette delle agevolazioni ma sarebbe, al contrario, se non si arriva a quella determinata cifra hai delle penalizzazioni.

PANTEGHINI - Sindaco

Grazie.

PUTELLI

Io sono dell'idea che chi è bravo va premiato, per cui questa cosa bisognerebbe fargliela cambiare. La penalizzazione ci sta, però io credo che anche per il cittadino, ma questo non è una vostra responsabilità, per il cittadino la possibilità l'anno dopo di risparmiare qualche euro perché ha differenziato di più non sarebbe male, non penso che poi nel calderone generale questo comporti gravi problemi, anche perché poi su certi prodotti vengono venduti, per cui qualcosa si potrebbe cercare, sì, però qualcosa si potrebbe fare.

Detto questo col Sindaco ancora in periodo di Covid telefonicamente, non di persona, si era ragionato anche sull'ipotesi di un taglio per le attività, gli studi, tutto quel comparto produttivo che aveva dovuto chiudere non per scelta, ma per obbligo, di vedere di andargli incontro e togliergli il mese, i due mesi, il periodo che avevano tenuto chiuso, al momento mi hai detto che la cosa non è possibile, ma magari quando poi ci saranno tutti i conti questa cosa si potrà fare.

Le tariffe dell'anno scorso non le avevamo votato, per cui per coerenza non votiamo neanche questo e votiamo contro, se abbasseremo la percentuale di chiusura credo che sicuramente il nostro voto ci sarà.

Grazie.

PANTEGHINI - Sindaco

Una precisazione, giustamente l'argomento che ha presentato Emanuele è iniziato col dire: "É una partita di giro, tot ci fattureranno e tot dobbiamo dargli", all'interno di questo, come abbiamo visto in Commissione, ci sono tutte quelle percentuali di incidenza che possiamo andare a modificare per dare agio alle attività, come giustamente dicevi tu, che hanno sofferto durante il periodo del Covid, questo comporterebbe una quota di solidarietà piccola, che però va a gravare su un altro. A onore del vero, però, come ha detto giustamente il consigliere e Presidente della Commissione Ongaro, però se noi ci impegniamo veramente come cittadini ad arrivare a un altro step che è l'80%, di conseguenza dovremmo avere quel beneficio di una fatturazione minore. Sempre a onore del vero noi abbiamo chiesto alla Valle Camonica Servizi che ci venisse incontro, vero è che lei risponde che oggi trattare i rifiuti è sempre più caro, è un equilibrio che si cerca su più componenti per il quale però penso che non sia una questione di maggioranza o minoranza, dobbiamo essere tutti impegnati per cercare di convincere la cittadinanza innanzitutto a migliorare la raccolta differenziata, questo deve essere il primo obiettivo, cominciare, noi abbiamo sul territorio, e su questo abbiamo fatto dei richiami anche agli istituti scolastici; che abbiamo richiamato più volte perché possono fare molto meglio, abbiamo anche delle realtà importanti dal punto di vista lavorativo e che se non fanno la raccolta differenziata vanno poi a incidere sulla raccolta del "povero cittadino" che magari si impegna anche a farla. Veramente deve essere proprio una battaglia civica che penso che possiamo affrontare insieme, maggioranza e minoranza.

Do la parola al Capogruppo di maggioranza per la dichiarazione di voto.

VIELMI

Anche per il punto 7 favorevoli.

PANTEGHINI - Sindaco

Metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, che è "L'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020, conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell'articolo 107, comma V, D.L. numero 18/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19".

Voti favorevoli? Contrari? Astenuti nessuno, quattro voti contrari della minoranza.

Anche qui serve l'immediata esecutività.

Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Su questo, sull'immediata esecutività quattro astensioni da parte della minoranza.

Al termine del dibattito

Con Voti Favorevoli n 9 contrari n 4, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, **confermando l'impianto tariffario del 2019**, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di procedere, con deliberazione da adottare entro il 31/12/2020, all'approvazione del PEF 2020 e al conguaglio dei costi nel triennio 2021-2023;

3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.%;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Con Voti Favorevoli n 9, astenuti n 4, resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco
Rag. Alessandro Panteghini

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, _____

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Lì, _____

Il Segretario Generale
dott. Marino Bernardi
